

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE
COMPARATIVE PRELIMINARI AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
ESTERNI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
NONCHE' OCCASIONALE**

Indice

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Presupposti per il conferimento degli incarichi

Art. 4 - Modalità di individuazione dei collaboratori

Art. 5 - Esclusione del ricorso alla procedura comparativa

Art. 6 - Modalità e criteri della valutazione comparativa

Art. 7 - Formazione della graduatoria e stipula del contratto

Art. 8 - Forma e contenuti essenziali del contratto

Art. 9 - Estinzione del contratto

Art. 10 - Rinnovo e proroga

Art. 11 - Norme finali

Art. 12 - Entrata in vigore

ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina le procedure comparative adottate dall'Ente Teatrale Italiano per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione coordinata e continuativa nonché per il conferimento di incarichi di prestazione occasionale, in attuazione del disposto dell'articolo 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001, così come riformato dall'art. 32 del D.L. 04/07/2006, n. 223, convertito in Legge 04/08/2006, n. 248 e dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria.

ART. 2

Definizioni

1. Ai fini della disciplina recata dal presente Regolamento, vengono definiti contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) i rapporti di collaborazione sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto la direzione e il coordinamento del committente Ente Teatrale Italiano, ma senza vincolo di subordinazione.

2. Vengono definiti contratti di collaborazione occasionale i rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente, in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi.

ART. 3

Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Le attività oggetto dei contratti di collaborazione dovranno avere come presupposto essenziale la carenza oggettiva di specifiche figure professionali all'interno dell'Amministrazione stessa. Le collaborazioni potranno essere altresì utilizzate solo in ruoli complementari e non sostitutivi rispetto all'organico dell'Ente Teatrale Italiano. Il ricorso agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e a quelli di collaborazione

occasionale è pertanto possibile per soddisfare esigenze cui l'Ente non può far fronte con personale in servizio.

2. Gli incarichi vengono conferiti dal Direttore Generale su proposta dei Dirigenti dei singoli uffici che intendono avvalersene, e sono ammessi esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione che il collaboratore è chiamato a rendere deve corrispondere alle competenze attribuite all'Ente Teatrale Italiano e corrispondere, altresì, ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'Ente deve aver preliminarmente accertato, attraverso una reale ricognizione, l'impossibilità oggettiva di reperire all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;
- c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
- e) deve essere stata svolta la procedura comparativa preordinata al conferimento dell'incarico prevista dall'articolo 7, comma 6 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come disciplinata dal presente Regolamento.

ART. 4

Modalità di individuazione dei collaboratori

1. Per l'individuazione degli specialisti di volta in volta più adatti rispetto al fabbisogno dei singoli progetti, l'Ente Teatrale Italiano ha deciso di attivare **una Banca Dati** di candidati disponibili per eventuali collaborazioni, a cui è possibile iscriversi unicamente mediante la compilazione di un modulo *online* presente in apposita sezione del sito *web*.

2. Gli incarichi di collaborazione sono affidati con procedura comparativa per titoli.

3. In considerazione di particolari tipologie di contratti o della entità del contratto di collaborazione, la procedura comparativa può avvenire per titoli e colloquio.

4. La procedura comparativa non sostanzia una prova concorsuale ma consiste nell'obbligo di procedere ad un esame e alla valutazione dei curricula, con particolare riferimento alla

formazione professionale ed alla maturata esperienza specifica attinente all'attività da espletare.

ART. 5

Esclusione del ricorso alla procedura comparativa

1. Si può prescindere dalla procedura comparativa nei seguenti casi:

- a) quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
- b) per lo svolgimento di attività di natura tecnico/specialistica, culturale ed artistica;
- c) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate, senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale.

ART. 6

Modalità e criteri della valutazione comparativa

1. A seguito della definizione dei fabbisogni, il Dirigente responsabile dell'ufficio che intende avvalersi del rapporto di collaborazione è tenuto a certificare la condizione di cui alla lettera b) dell'Art. 3 e a comunicare al **Dirigente dell'Ufficio del Personale** - che attiverà la procedura di selezione - **almeno 5** nominativi tra quelli iscritti alla **Banca Dati** dei candidati ad incarichi di collaborazione, che siano in possesso del profilo professionale e delle caratteristiche curriculari richieste.

2. Per la valutazione comparativa dei candidati è istituita, con Determinazione del Direttore Generale, una Commissione permanente di valutazione - presieduta a rotazione dai Dirigenti dell'Ente Teatrale Italiano - che procede all'esame dei curricula estratti dalla Banca Dati, ed alla eventuale valutazione diretta dei candidati preposti, attraverso un colloquio.

3. I titoli valutabili devono fare riferimento alle seguenti categorie:

- titoli culturali e professionali che non potranno prescindere dal possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria (*comma 6 art. 7 D.Lgs. 30 marzo 2001, così come modificato dall'art. 3 comma 76 della legge finanziaria 2008*);
- esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati concretizzata in:

a) esperienza specifica acquisita in progetti o programmi analoghi a quello oggetto dell'incarico;

b) esperienza generale in attività afferenti o similari a quelle da realizzare;

c) insieme di esperienze professionali e formative complessivamente realizzate dal potenziale collaboratore.

4. Nel caso in cui la procedura comparativa si svolga per titoli e colloquio, vengono valutati preventivamente i titoli. Ai fini della graduatoria finale, la commissione attribuisce un punteggio complessivo.

ART. 7

Formazione della graduatoria e stipula del contratto

1. La graduatoria degli aspiranti all'incarico è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della valutazione.

2. La graduatoria è approvata con atto del Direttore Generale. Di essa è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Web dell'Ente Teatrale Italiano.

3. Il soggetto risultato primo classificato nella graduatoria sarà invitato alla stipula del contratto.

4. Il medesimo soggetto non può essere titolare contemporaneamente di più incarichi presso l'Ente Teatrale Italiano, anche se afferenti a materie diverse.

5. È nella facoltà dell'Ente utilizzare la graduatoria per l'affidamento di incarichi equivalenti, di cui si manifestasse la necessità entro i tre anni successivi alla sua pubblicazione.

ART. 8

Forma e contenuti essenziali del contratto

1. I contratti di cui al presente Regolamento sono stipulati mediante scrittura privata, redatti in duplice originale, di cui uno trattenuto agli atti dell'Ente e l'altro consegnato al collaboratore.
2. Costituiscono contenuti essenziali del contratto:
 - a) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
 - b) la correlazione tra le attività/prestazioni ed il progetto o programma da realizzare;
 - c) i tempi previsti e le eventuali penalità;
 - d) i profili economici.
3. L'Amministrazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.
4. I contratti di collaborazione non specificano termini di orario o vincoli di subordinazione con l'Ente. L'esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola. Parimenti i contratti devono prevedere l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nonché l'esclusione del rinnovo del rapporto, salvo l'ammissibilità della proroga quando essa sia funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto è stato posto in essere e ciò sia dipeso da causa non imputabile al collaboratore.

ART. 9

Estinzione del contratto

1. Il contratto si estingue per scadenza del termine.
2. L'Ente ed il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa. Il mancato preavviso determina la corresponsione di un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per uguale periodo.

3. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine nei seguenti casi:

a) per gravi o reiterate inadempienze;

b) per sospensione ingiustificata della prestazione per un periodo superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;

c) per il sopraggiungere di cause che determinano in capo al collaboratore l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

d) per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

4. Il contratto di collaborazione si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, nel caso in cui il collaboratore intrattenga rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti pubblici e/o privati per i quali si viene a determinare un conflitto d'interesse con l'Ente committente.

ART. 10

Rinnovo e Proroga

1. Gli incarichi di collaborazione non sono rinnovabili, né prorogabili, fatto salvo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 8.

ART. 11

Norme finali

1. Gli incarichi di collaborazione ricollegabili ai contratti di cui alla presente regolamentazione non determinano l'esercizio da parte dei collaboratori di tipiche attività istituzionali quali la sottoscrizione di atti o provvedimenti o l'apposizione di visti, che restano rimesse esclusivamente al personale dell'Ente assunto con contratto di lavoro dipendente.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa generale di settore ed alle linee di indirizzo e/o direttive emanate nella materia.

ART. 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Roma, 12 febbraio 2008